

Determina del Direttore Generale

22.0104

del registro delle determinine

OGGETTO **Accordo di cooperazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia e il Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, finalizzato all’attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia– Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione.**

l’anno 2022 giorno 24 del mese di marzo, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52

l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “*Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*” e s.m.i;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all’avvio della nuova agenzia;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSETn.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM;

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l’ing.

Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'ASSET;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la nuova "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)";

VISTO il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Codice dei contratti pubblici", e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata "Nuove norme sul procedimento amministrativo", e s.m.i.;

Premesso che

- l'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", al comma 6, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, e dunque l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, in presenza delle suddette condizioni, esula dal Codice dei Contratti Pubblici;

- il Commissario di Governo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, esercita le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto;

- l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale... (omissis)", e in particolare il comma 1, dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le

Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali” e il comma 2-ter a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare appositamente il Soggetto Attuatore il quale opera sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione con i medesimi poteri e le deleghe previste per il commissario”;

- l'art. 36-ter del D.L 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in legge 108/2021, prevede la nuova denominazione di “Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico”, attribuendo ad essi le competenze per la realizzazione degli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento -ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- qualificando i medesimi interventi come opere di preminente interesse nazionale , aventi, quindi, carattere prioritario;

- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni; in particolare, l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l’ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;

- l’art. 2, comma 5, della succitata L.R. n. 41/2017 dispone che l’ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;

- con Decreto commissariale n. 142 del 03/03/2020 è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra il Commissario di Governo e l’ASSET, finalizzato all’attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia;

- il predetto schema di Accordo di cooperazione è stato, altresì, approvato da ASSET con Determina del Direttore Generale n. 69/2020 del 05/03/2020;

- al fine di meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni per far fronte alla mitigazione del rischio idrogeologico e massimizzare i risultati della collaborazione, le Parti concordano di estendere l’oggetto della collaborazione, già avviata con il sopra citato Accordo di cooperazione stipulato in data 5 marzo 2020, anche alle prestazioni di cui all’art. 24 del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative e specialistiche necessarie a supportare l’azione congiunta per il contrasto del dissesto idrogeologico e, a tal fine, di procedere alla sottoscrizione del presente nuovo accordo, in sostituzione di quello sottoscritto nel 2020;

- è reciproco interesse delle Parti, in relazione all’oggetto della presente convenzione, collaborare, nel rispetto della propria autonomia; pertanto, tale condivisione di intenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

Considerato che

- i soggetti pubblici in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo;
- il Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva degli interventi di propria competenza, vista l'accertata carenza di organico, ha la necessità di dotarsi di una struttura stabile di supporto alle proprie strutture tecnico-amministrative;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- inoltre, la stessa L.R. n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi, nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del DLGS n. 50/2016, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- l'ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n.41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020, avendo il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;
- il Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, non disponendo di un sistema di controllo di qualità interno, è interessato ad attivare comunque un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi - attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - e per questo intende promuovere un Accordo con l'Agenzia regionale ASSET;

- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente Accordo, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, tra il Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella Regione Puglia e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; l'Accordo di cooperazione risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia;
- le predette amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia il Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella Regione Puglia sia ASSET Puglia non offrono beni e servizi sul mercato;
- in data 10/01/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di cooperazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra ASSET Puglia e Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
- il suddetto Accordo di cooperazione è stato acquisito al Repertorio dell'ASSET in data 17/01/2022 con N.04 ;
- si rende dunque necessario procedere alla presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo succitato, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.LGS. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto di dover procedere nel merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione tra ASSET e il Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ex art. 15

della L. n. 241/1990, finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul sito web istituzionale dell'ASSET;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.

il funzionario istruttore
avv. Antonella Caruso

il Direttore Generale
ing. Raffaele Sannicandro

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal 24/03/2022 al 08/04/2022

il responsabile dell'albo online
dott.ssa Annarita Armenise

Si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo online dell'ASSET dal __/__/____ al __/__/____ per quindici giorni consecutivi.

il responsabile dell'albo online



ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

**finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle
opere pubbliche, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia**

TRA

Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia, di seguito denominato "CDG", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93394550722), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi;

E

Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. arch. Vito Antonio Lomoro, nella sua qualità di Direttore dell'Area Tecnica CAB dell'ASSET;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D.LGS. 8 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- il CDG, in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, esercita le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto;
- l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale ... (omissis)", e in particolare il comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali" e il comma 2-ter a mente del quale "per l'espletamento delle attività



COMMISSARIO DI GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione con i medesimi poteri e le deleghe previste per il commissario.”;

- l'art. 36-ter del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in legge 108/2021 che prevede la nuova denominazione di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, attribuendo ad essi le competenze per la realizzazione degli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – qualificando i medesimi interventi come opere di preminente interesse nazionale, aventi, quindi, carattere prioritario;
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “*Riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio*” e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- con Decreto commissariale n. 142 del 03/03/2020 è stato approvato lo schema di accordo di cooperazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra il Commissario di Governo e l'ASSET, finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia;
- il predetto schema di accordo di cooperazione è stato, altresì, approvato da ASSET con Determina del Direttore Generale n. 69/2020 del 05/03/2020;
- al fine di meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni per far fronte alla mitigazione del rischio idrogeologico e massimizzare i risultati della collaborazione, le Parti concordano di estendere l’oggetto della collaborazione, già avviata con il sopra citato accordo di cooperazione stipulato in data 5 marzo 2020, anche alle prestazioni di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative e specialistiche necessarie a supportare l’azione congiunta per il contrasto del dissesto idrogeologico, e, a tal fine, di procedere alla sottoscrizione del presente nuovo accordo, in sostituzione di quello sottoscritto nel 2020.

Tutto quanto premesso:

- i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente accordo;
- il CDG può avvalersi le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, delle strutture e degli uffici regionali;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie



- oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- inoltre, la stessa Legge regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. n. 50/2016, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
 - l'art. 26, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016 stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
 - il CDG, non disponendo di un sistema di controllo interno, è interessato ad attivare un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi - attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - e per questo intende promuovere un Accordo con l'Agenzia regionale ASSET;
 - l'ASSET è dotata di un sistema di controllo interno di qualità certificato quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di controllo durante l'esecuzione delle opere;
 - alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente Accordo, l'interesse pubblico di cui all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, effettivamente comune tra CDG e ASSET e che regge l'attuazione della cooperazione pubblica di cui all'art. 5, comma 6, lett. a), del D.LGS. n. 50/2016, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia;
 - le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia il CDG che l'ASSET non offrono beni e servizi sul mercato;
 - con la sottoscrizione del presente Accordo l'ASSET Puglia si impegna a fornire al CDG la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni; i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con il CDG e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo del presente Accordo. Il CDG provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla quantificazione dei costi delle attività. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge n.

241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 Compiti e responsabilità

Con il presente Accordo il CDG ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche comprese nei documenti citati in premessa e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente, previa esplicita richiesta, i predetti processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti che per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. n. 50/2016, e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per il CDG sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate.

Art. 4 Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente Accordo di cooperazione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante del presente Accordo, anche se non materialmente ad esso allegate.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare il CDG di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Art. 5 Impegni tra le parti

L'ASSET, per ogni specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte del CDG nel periodo di validità del presente Accordo di cooperazione, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, si impegna a trasmettere al CDG una "nota informativa" con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui ristori. Il CDG provvederà al trasferimento delle relative risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla accettazione della stima delle spese. Nel caso di attività complesse si riserva di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nel presente Accordo.

1. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa il CDG si impegna a:

- a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività;
- b) Supportare ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori.

2. L'ASSET si impegna a:

- a) Mettere a disposizione dei RUP nominati dal CDG figure professionali che siano loro di supporto;

- b) Sviluppare le progettualità richieste dal CDG attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione;
- c) Effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- d) Collaborare ed assistere il CDG per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto;
- e) Provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 del presente Accordo anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica.
3. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini del presente Accordo e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese sostenute che saranno liquidate ad ASSET dal CDG.
4. L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.
5. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

Art. 6 - Risorse finanziarie

Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dall'Accordo saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del CDG ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il CDG oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione del presente Accordo.

Per le attività previste all'art. 5 dell'Accordo, il CDG concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice Appalti, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dal CDG nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse del presente Accordo.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 7 - Durata dell'Accordo, svolgimento delle attività e tempistica

Le attività oggetto del presente Accordo, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del CDG, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

L'Accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.

Il termine di durata può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8 – Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 10 - Norme finali

Il presente Accordo viene sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data della sottoscrizione digitale.

Per le attività avviate con il precedente Accordo di Cooperazione e non concluse alla data di sottoscrizione del presente atto, si applicherà quanto stabilito nel precedente Accordo.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che l'Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di accordo tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative all'Accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il CDG: info@pec.dissestopuglia.it
- per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

Il presente Accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritto dal Legale Rappresentanti dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, o suo delegato, e dal Soggetto attuatore del Commissario di Governo Straordinario delegato per la mitigazione



COMMISSARIO DI GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

REGIONE
PUGLIA

del rischio idrogeologico della Regione Puglia ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.

Il Soggetto attuatore del CDG

Il Direttore dell'Area Tecnica CAB dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)

(ing. arch. Vito Antonio Lomoro)

Firmato digitalmente da:
RAFFAELE SANNICANDRO
Regione Puglia
Firmato il: 10-01-2022 15:09:49
Seriale certificato: 736482
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

Firmato digitalmente da:
lomoro vito antonio
DIRETTORE
Firmato il 10/01/2022 11:08
Seriale Certificato: 40298029270793259815901793852374213378
Valido dal 04/03/2020 al 04/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3